



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Liceo Scientifico e Linguistico Statale "G. Marconi"

Via dei Narcisi 5 - 20147 Milano tel. 02/48302354 – fax 02/48302709

EMAIL: MIPS16000D@ISTRUZIONE.IT – PEC: MIPS16000D@PEC.ISTRUZIONE.IT
C.F. 80122330154 - Sito web: www.marconionline.edu.it

A.S. 2020/21

DATA: Milano, 5 marzo 2021

CIRCOLARE N° 171

OGGETTO: Chiarimenti in merito alla Didattica Digitale Integrata

Ai genitori degli alunni
p.c. ai docenti

L'Ordinanza regionale n. 714, considerato che la situazione epidemiologica presenta le condizioni di un rapido peggioramento, anche in relazione alla presenza di varianti che stanno coinvolgendo le classi di età più giovani, ha introdotto misure restrittive riferite in particolare alle modalità di erogazione del servizio scolastico (art. 1, punti 1 e 2). Il punto 1 prevede la sospensione delle attività didattiche nelle scuole dell'infanzia e negli istituti di ogni ordine e grado. Il punto 2 fa "salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali". Ovviamente la "possibilità" è rimessa alle particolari condizioni di contesto e alle autonome decisioni delle istituzioni scolastiche. Nella nota ministeriale N. 343 del 4 marzo 2021 (recepita da USR Lombardia con nota N. 4454 del 4 marzo 2021), infatti, viene scritto che questa "possibilità" va gestita "in ragione dell'età anagrafica". Nella scuola secondaria di II grado, con ragazzi più o completamente autonomi, la didattica erogata è esclusivamente DDI, salvo che per gli alunni con bisogni speciali, come già disposto nella circolare N. 166 del 4 marzo 2021.

Inoltre, la Nota ministeriale sopracitata non opera alcuna precisazione sui parametri da assumere a riferimento per valutare le singole istanze. Se la didattica in presenza per i figli dei *key worker* costituisce un diritto, sarà necessario che il Ministero dell'Istruzione individui chi sia il titolare di tale diritto per non dare luogo, inevitabilmente, a ricostruzioni diverse e conseguenti disparità di trattamento nei confronti dei genitori.

Si rammenta che si possono creare nelle scuole situazioni che renderebbero del tutto vana l'intenzione di sospendere l'attività didattica come misura preventiva imposta dalla virulenza delle varianti del virus e dal coinvolgimento pandemico delle fasce giovanili ed infantili. Se le strutture scolastiche sono state individuate dal CTS come potenziali vettori di contagio, al punto da essere costretti a decidere la loro chiusura, ogni ampliamento degli accessi in presenza in deroga espone i ragazzi che frequentano (e indirettamente le loro famiglie) e tutto il personale scolastico a possibili rischi di contagio.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giovanna Viganò